

TI_GERICHTE 15.2020.93 vom 29. Januar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-01-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.93

FR: TI_GERICHTE 15.2020.93 du 29 janvier 2021

IT: TI_GERICHTE 15.2020.93 del 29 gennaio 2021

Regeste

Garanzia ex art. 277 LEF. Presa in custodia da parte dell'ufficio d'esecuzione dei beni sequestrati. Consultazione degli atti. Contestazione del valore di stima degli oggetti sequestrati

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.01.2021
15.2020.93

Garanzia ex art. 277 LEF. Presa in custodia da parte dell'ufficio d'esecuzione dei beni sequestrati. Consultazione degli atti. Contestazione del valore di stima degli oggetti sequestrati

Incarto n. 15.2020.93 Lugano 29 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cassina statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 7 settembre 2020 della RI 1 (patrocinata dalla PA 1,) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione di Lugano , o meglio contro la decisione di prestazione di garanzia emessa il 20 agosto 2020 nelle procedure n. _____ e _____ promosse dalla ricorrente nei confronti di PI 1 , (patrocinato dall'avv. PA 2,) ritenuto in fatto: A. Su istanza della PI 1, con decreti di sequestro del 13 e del 22 luglio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di RI 1, a concorrenza rispettivamente di fr. 7'051'947.51 e fr. 6'804'515.78 oltre agli accessori, il sequestro di "tutti gli oggetti e beni mobili di qualsiasi natura quali ad esempio, senza che la presente sia esaustiva, opere d'arte, gioielli, suppellettili e qualsiasi altro bene mobile pignorabile, alcuno escluso", di spettanza del debitore presenti presso la sua abitazione di _____, oltre a immobili, veicoli, conti bancari e azioni. B. Il 14 e il 22 luglio 2020 l'Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano ha eseguito i sequestri. Il contenuto della cassaforte del debitore è stato prelevato per essere depositato presso l'UE, mentre il resto dei beni mobili sequestrati è stato lasciato in sua custodia "sotto sua responsabilità a norma di legge". C. RI 1 ha interposto opposizione sia ai decreti di sequestro sia alle esecuzioni n. _____ e _____ avviate dalla PI 1 a convalida dei sequestri. D. A domanda della procedente, l'UE aveva predisposto il collocamento presso i magazzini della _____ degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l'abitazione del debitore. E. Con ricorso del 25 agosto 2020, RI 1 si è opposto al prelievo in questione. Il ricorso è stato accolto da questa Camera con decisione del 27 ottobre 2020 (inc. 15.2020.81). F. Il 20 agosto 2020 l'UE ha deciso di lasciare nella disponibilità del debitore i beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 dei verbali di sequestro dietro il versamento di una garanzia di fr. 2'800.– giusta l'art. 277 LEF. G. Il 7 settembre 2020 la PI 1 ha interposto ricorso contro questa decisione,

chiedendo in via principale che la stessa sia annullata e che i beni vengano presi in consegna dall'Ufficio. In via subordinata la ricorrente ha postulato che l'ammontare della garanzia sia determinato in almeno fr. 10'000.-. H. Con osservazioni del 17 settembre 2020 PI 1 ha concluso per la reiezione del ricorso, come pure l'UE nelle sue del 22 settembre 2020. I. Nelle repliche spontanee del 30 settembre 2020 alle osservazioni di PI 1 e del 5 ottobre 2020 a quelle dell'UE, la RI 1 ha confermato le proprie conclusioni. Il debitore ha poi ribadito le sue con duplice spontanea del 16 ottobre 2020. Considerato in diritto:

1. Interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR) – il 7 settembre 2020, ossia nel termine di 10 giorni a decorrere dal 28 agosto 2020, giorno in cui alla ricorrente è stato notificato il precedente ricorso interposto da PI 1 il 25 agosto 2020, con il quale la stessa è venuta a conoscenza della decisione impugnata (allegazione rimasta incontestata), il ricorso ora in esame è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. A sostegno della richiesta formulata in via principale di annullare la decisione impugnata e di ordinare all'UE di prendere in consegna i beni lasciati nella disponibilità del debitore, la RI 1 non adduce alcuna argomentazione, rimandando a quelle di fatto e di diritto da lei proposte nella precedente procedura ricorsuale (inc. n. 15.2020.81). A mente di PI 1 il ricorso in esame sarebbe quindi irricevibile, in quanto la RI 1, contrariamente a quanto richiesto all'art. 7 cpv. 3 lett. c LPR, ha ommesso di esporre le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che sorreggono il ricorso. 2.1 Vero è che per l'art. 7 cpv. 3 LPR il ricorso deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. A ben vedere nel caso in esame il ricorso indica la motivazione della domanda principale, ovvero il documento, a disposizione della Camera e della controparte, in cui essa si trova (le osservazioni del 7 settembre 2020 al precedente ricorso del 25 agosto 2020). Parrebbe quindi eccessivamente formalista dichiarare irricevibile il ricorso in esame per carente motivazione. La questione è del resto senza risvolti pratici dal momento che il ricorso risulta ad ogni modo infondato. 2.2 In effetti, nella decisione del 27 ottobre 2020 (inc. n. 15.2020.81) la Camera ha già avuto modo di spiegare che per ottenere dall'ufficio d'esecuzione la presa in consegna dei beni mobili pignorati o sequestrati il creditore deve giustificare che la misura cautelare è necessaria a garantire i propri diritti esecutivi (art. 98 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF 15.2007.41 del 7 settembre 2007 consid. 3), ovvero rendere verosimile una minaccia per i suoi interessi (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 12 ad art. 98 LEF; Zopfi in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 18 ad art. 98 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 58 ad § 22). In mancanza d'indizi di rischio di trafugamento o di deprezzamento degli oggetti sequestrati ancora presenti presso l'abitazione del debitore, la Camera ha annullato la decisione dell'UE di collocarli presso i magazzini della Bolliger&Tanzi. Secondo la logica di economia processuale invocata nel ricorso ora in rassegna, basta quindi rinviare alla motivazione contenuta nella decisione del 27 ottobre 2020 per respingere anche la domanda (principale) della RI 1 volta ad annullare la decisione qui impugnata e di ordinare all'UE di prendere in consegna i beni lasciati nella disposizione del debitore. 3. La ricorrente chiede di avere accesso a tutta la documentazione relativa alla concessione della garanzia a favore di PI 1 e a tutte le informazioni in merito agli oggetti per i quali è stata versata la garanzia. La reclamante non dimostra e neppure sostiene però di aver richiesto invano l'UE in tale senso o di essersi imbattuta in un suo rifiuto. Può postulare in ogni tempo l'accesso agli atti direttamente all'UE. Su questo punto il ricorso è senza oggetto. 4. La RI 1 postula in via subordinata che l'ammontare della garanzia sia commisurato al valore dei beni sequestrati

ed in ogni caso che lo stesso non sia inferiore a fr. 10'000.– in quanto l'importo indicato nel verbale di sequestro è secondo lei notevolmente inferiore a quello reale. Al riguardo la ricorrente chiede che i beni vengano inventariati al loro valore venale effettivo a mezzo di persona cognita e competente in materia. Nelle repliche spontanee essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene il debitore nelle sue osservazioni, l'impugnazione del valore di stima degli oggetti sequestrati non era proponibile già al momento della notifica dei verbali di sequestro, ma soltanto a decorrere dalla presa di conoscenza della decisione qui impugnata. Essa infatti, forte del sequestro di tutti i beni rinvenuti al domicilio del debitore, non aveva in precedenza un interesse degno di protezione a impugnarne le stime. La ricorrente contesta quindi di avere ammesso per atti concludenti la correttezza dei valori di stima indicati dall'UE.

4.1 All'esecuzione del sequestro si applicano per analogia le norme (art. 91 a 109 LEF) relative all'esecuzione del pignoramento (art. 275 LEF), segnatamente l'art. 97 cpv. 1 LEF, sicché l'UE deve stimare i beni sequestrati facendosi assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere contestata con un ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v. sentenza della CEF 15.2014.2 dell'8 maggio 2014 consid. 7.3). Il termine sia di ricorso sia di richiesta di una nuova stima è di dieci giorni (Foëx, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 25 e 26 ad art. 97 LEF; sentenza della CEF 15.2002.158 del 19 novembre 2002 consid. 3/a).

4.2 In concreto i verbali di sequestro sono stati intimati alle parti il 31 luglio 2020. Da essi emerge che il valore dei beni indicati ai numeri 18, 21, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 38, 44, 45 e 51 è stato quantificato dall'UE in complessivi fr. 2'800.–. Se riteneva tale stima inferiore al valore reale dei beni, la procedente doveva entro dieci giorni interporre ricorso contro i verbali di sequestro. Che l'interesse della creditrice di contestare la stima sia sorto concretamente solo quando PI 1 ha chiesto di poter far uso della facoltà concessagli dall'art. 277 LEF non le viene in soccorso. Tale facoltà, poiché è prevista dalla legge, doveva esserle chiara sin dal ricevimento dei verbali di sequestro. Il termine di ricorso all'autorità di vigilanza non dipende del resto dall'interesse del ricorrente bensì dalla conoscenza del provvedimento da impugnare (art. 17 cpv. 2 LEF). L'entrata in forza delle decisioni degli organi di esecuzione, volta a garantire la sicurezza del diritto, osta alla possibilità di rimetterle in discussione ove l'interesse a contestarle sorga dopo la scadenza del termine di ricorso. D'altronde la scoperta di un motivo di ricorso dopo la scadenza del termine di ricorso non è considerata un motivo di restituzione del termine (sentenze della CEF 15.2017.22 del 4 aprile 2017 consid. 1, 15.2015.82/84 del 25 marzo 2016, RtiD 2016 II 644 n. 31c, consid. 2.3, e 15.2016.70 del 6 settembre 2016, consid. 1.1).

4.2.1 Una nuova stima si giustifica solo in presenza di un cambiamento delle circostanze da considerare per stimare il valore del bene pignorato o sequestrato, oppure se la stima esistente era solo approssimativa per forza di cose (DTF 52 III 180 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 21 ad art. 277 LEF). Un eventuale errore iniziale dell'ufficio d'esecuzione non può invece essere corretto con una nuova stima (cfr. sentenza della CEF 15.2018.35 del 12 ottobre 2018 consid. 2.4, massimata in RtiD 2019 I 660 n. 74c).

4.2.2 Nella fattispecie la ricorrente non fa valere alcuna modifica delle circostanze oggettive che determinano il valore di stima dei beni in discussione. La sua contestazione e la richiesta di una nuova stima per mezzo di perizia sono pertanto tardive. Ne segue che la decisione dell'UE di lasciare la disponibilità dei noti oggetti pignorati a favore del debitore dietro la prestazione di una garanzia pari al loro valore di stima, di complessivi fr. 2'800.–, è

conforme al disposto dell'art. 277 LEF e merita quindi conferma. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicescancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.